SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 263

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2001.

Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2002», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

01A13048

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 264

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 5 novembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

01A12718

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 2001, n. **428.**

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Molfetta. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, in materia di prelievo delle acque di falda nel litorale di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esecuzione delle opere e degli impianti necessari per il controllo della falda acquifera di Milano è autorizzata la spesa, a favore della regione Lombardia, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.

2. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta è autorizzata la spesa, a favore della regione Puglia, di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali».

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 13.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per il 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 477):

Presentato dal sen. TRAVAGLIA ed altri il 17 luglio 2001.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 26 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 31 luglio ed approvato il 1° agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1477):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 24 ottobre 2001; 6, 7, 8 e 14 novembre 2001.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 14 novembre 2001 con il parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 14 novembre 2001.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento

atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

È consentito sino al *31 dicembre 2004*, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.».

01G0488

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2001, n. **429**.

Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 127-*bis*, comma 8, del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede l'emanazione di disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, che prevede che con il predetto decreto sono altresì stabiliti modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi con regime fiscale privilegiato;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 22 ottobre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13525 del 7 novembre 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate

1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa, residenti in Italia, sono imputati ai soggetti partecipanti residenti, a norma dell'articolo 127-*bis* del citato testo unico delle imposte sui redditi e delle disposizioni del presente decreto. Se il soggetto controllato non residente opera in detti Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni, tali disposizioni si applicano con riferimento ai redditi ad esse riferibili.

2. Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imprese, le società o gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.

3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle società commerciali, i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile e rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.
Determinazione dei redditi

1. Per la determinazione dei redditi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d'impresa, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni del titolo IV, contenente disposizioni comuni, applicabili ai fini della determinazione del predetto reddito e quelle degli articoli 96, 96-*bis*, 103, 103-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dell'impresa, società o ente, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.

2. I valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condi-

zione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

Art. 3.
Imputazione e tassazione dei redditi

1. I redditi determinati ai sensi dell'articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

2. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono assoggettati a tassazione separata, da ciascun partecipante, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

3. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 2 sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dall'impresa, società o ente non residente.

4. Gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 2. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3.

5. Il costo delle partecipazioni nell'impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi del comma 1, e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

6. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

7. Per i comportamenti posti in essere allo scopo del frazionamento del controllo o della perdita temporanea dello stesso ovvero della riduzione dei redditi imputabili, si applicano le disposizioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.
Dichiarazione e scritture contabili

1. Il soggetto controllante residente deve dichiarare i redditi dell'impresa, società o ente non residente in apposito prospetto allegato alla propria dichiarazione dei redditi, agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, il bilancio ovvero altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui risiede o è localizzata l'impresa, la società o l'ente non residente costituisce parte integrante del prospetto di cui al comma 1.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

4. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il soggetto controllante deve fornire, entro trenta giorni, idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, compresi i compensi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, le disposizioni del presente articolo si applicano a quest'ultimo soggetto.

Art. 5.
Interpello

1. Ai fini del comma 5 dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rivolto alla Agenzia delle

entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio.

2. La risposta è resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese già operanti nei Paesi di cui al citato articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell'interpello.

3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che l'impresa, la società o l'ente non residente svolge effettivamente un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la società o l'ente partecipato.

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui all'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai redditi conseguiti dall'impresa, società o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, si sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è, riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'art. 127-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. A decorrere dalla prossima legislatura, i Ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri;

2. Ministero dell'interno;

3. Ministero della giustizia;

4. Ministero della difesa;

5. Ministero dell'economia e delle finanze;

6. Ministero delle attività produttive;

7. Ministero delle politiche agricole e forestali;

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;

10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12. Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 5, 87, comma 1, 127-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.».

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

«Art. 127-*bis (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. — 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contri-

buente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)* - Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 54, comma 4, 67, comma 3, 96, 96-*bis)*, 103 e 103-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi:

«Art. 54 *(Plusvalenze patrimoniali).* — 4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente».

«Art. 67 *(Ammortamento dei beni materiali).* — 3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte».

«Art. 96 *(Dividendi esteri).* — 1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.

1-*bis.* — La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze di cui al comma 7-*bis* dell'art. 76.

1-*ter.* — Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 76, comma 7-*bis*, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione».

«Art 96-*bis (Dividendi distribuiti da società non residenti).* — 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;

c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;

selskabsskat in Danimarca;

korperschaftsteuer in Germania;

dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia;

impuesto sobre sociedades in Spagna;

impot sur les societes in Francia;

corporation tax in Irlanda;

impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;

corporation tax nel Regno Unito;

o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

2-*bis*. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera *c)* del comma 2.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.

3. (Comma abrogato).

4. (Comma abrogato).

5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-*ter*.

7. (Comma abrogato)».

«Art. 103 *(Imprese di assicurazione)*. — 1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo 6 del titolo 1, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.

2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.

4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14.».

«Art. 103-*bis (Enti creditizi e finanziari)*. — 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'art. 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 9.

2-*bis*. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi:

«Art. 102 *(Riporto delle perdite)*. — 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.

1-*bis*. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425, lettera *A)*, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425, lettera *B)*, n. 9), lettere *a)* e *b)*, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante norme di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili:

«Art. 11 *(Prima formazione del registro)*. — 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti

nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;

b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma 3, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 37, terzo comma, e 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

«Art. 37 *(Controllo delle dichiarazioni)*. — Comma terzo. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona».

«Art. 37-*bis (Disposizioni antielusive)*. — 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma».

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2195 del codice civile:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione)*. — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— Il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, reca il regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 1.

01G0489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 459.197 di cui all'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 per interventi infrastrutturali diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena. (Ordinanza n. 3163).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997, con la quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni, per interventi urgenti diretti a sistemazione dissesti idrogeologici nel territorio comunale di Roccalbegna (Grosseto);

Vista la nota n. 1878 del 9 aprile 2001, con la quale il comune di Roccalbegna ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 459.197;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Roccalbegna;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 459.197 assegnata al comune di Roccalbegna con ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13150

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 4.641.540 di cui all'ordinanza n. 2302 del 5 agosto 1992, recante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 3164).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302 del 5 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1992, recante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana, con la quale in particolare all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 390 milioni, a favore della prefettura di Pistoia;

Vista la nota n. 3259/settore terzo del 13 luglio 2001, con la quale la Prefettura di Pistoia ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 4.641.540;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9346 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 4.641.540 assegnata alla Prefettura di Pistoia, con ordinanza n. 2302 del 5 agosto 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13151

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 137.695.125 di cui all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, recante la ripartizione dei fondi assegnati per interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 3165).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 7 maggio 1996, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale, con la quale all'art. 1, comma 9, è stato disposto il finanziamento di lire 5 miliardi e 300 milioni, per evento alluvionale di agosto-settembre e dicembre 1995 ed evento sismico del 30 settembre 1995 - di cui lire 2 miliardi alla provincia di Bari per l'attuazione delle opere di cui all'allegato *A*;

Vista la nota n. 8820, U.T. 3865, del 3 agosto 2001, con la quale il comune di Canosa di Puglia in provincia di Bari ha trasmesso la determinazione n. 288 del 18 luglio 2001 da cui risulta una economia di bilancio di L. 137.695.125;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 137.695.125 assegnata al commissario delegato, presidente della regione Puglia, con ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13152

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 6.624.630 di cui all'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997, recante interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise - Attuazione art. 1, decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496. (Ordinanza n. 3166).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, recante interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, attuazione art. 1 decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, con la quale è stato disposto un finanziamento di lire 2 miliardi in favore del comune di Capo D'Orlando (Messina);

Vista la nota n. 14900 dell'11 giugno 2001, con la quale il comune di Capo D'Orlando in provincia di Messina ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 6.624.630;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9348 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 6.624.630 assegnata al comune di Capo D'Orlando con ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13153

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e psicoterapeuti e l'esercizio della professione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Antinucci Giuseppina Anna, nata a Terracina (Latina) il 15 gennaio 1953, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali conseguiti nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 9 dicembre 1980;

Considerato che la dott.ssa Antinucci — sulla base del diploma di laurea su indicato — ha effettuato un corso quadriennale in psicoterapia dal 1981 al 1985, presso la «Arbours Association» di Londra, dove ha poi svolto attività professionale fino al 1990;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta a «The Institute of Psycho-Analysis» di Londra a livello di «full membership» dal 1997;

Preso atto che risulta altresì iscritta a «The British confederation of pychotherapists» da settembre 2000, ed a «The International psychoanalytical association», come certificato in atti;

Considerato che ha svolto attività di insegnamento nel settore della psicologia presso la «University College» di Londra dal 1998 al 2001, come attestato in data 21 marzo 2001;

Considerato che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale nei settori caratterizzanti la professione per cui chiede il riconoscimento, come documentato in atti;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 17 maggio 2001, del 25 settembre 2001;

Vista la nota del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi del 22 ottobre 2001;

Decreta:

Alla dott.ssa Antinucci Giuseppina Anna, nata a Terracina (Latina) il 15 gennaio 1953, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di

cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 novembre 2001

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

01A13154

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2001.

Destinazione annuale al C.O.N.I., all'U.N.I.R.E. ed a finalità sociali o culturali di interesse generale dei prelievi operati sull'accettazione delle scommesse, dei concorsi pronostici, nonché dei nuovi giochi istituiti in base alla legge n. 133/1999, calcolati al netto di imposte e spese.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce, altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari dei giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto l'art. 16, comma 2, della stessa legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono destinate, annualmente, al C.O.N.I., all'U.N.I.R.E. ed a finalità sociali o culturali di interesse generale i prelievi operati sull'accettazione delle scommesse, dei concorsi pronostici, nonché dei nuovi giochi istituiti in base alla medesima legge, diversi, comunque, dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal C.O.N.I. stesso;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 recante l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e di motociclismo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede, tra l'altro, la riforma dell'organizzazione dei Ministeri, istituendo il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che occorre provvedere alla destinazione degli introiti predetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le quote di prelievo, al netto di imposta e spese, di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ammontanti a L. 418.941.412 per l'anno 1999, sono da ripartire come appresso:

al C.O.N.I. il 20 per cento pari a L. 83.788.282;

all'U.N.I.R.E. il 10 per cento pari a L. 41.894.141.

La restante quota del 70 per cento, pari a L. 293.258.989, viene devoluta alle finalità sociali o culturali di interesse generale di cui all'allegato elenco.

Roma, 28 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Medici senza frontiere onlus	Contributo di 70 milioni di lire per l'espletamento delle attività istituzionali
Comune di Avezzano (AQ)	Contributo di 80 milioni di lire per l'allestimento della mostra «Collezione Torlonia»;
Comune di Celano (AQ)	Contributo di lire 50 milioni di lire per i lavori di restauro della chiesa madre di Celano
Comune di Collelongo (AQ)	Contributo di 20 milioni di lire per i lavori di restauro della chiesa di San Rocco
Comune di Luco dei Marsi (AQ)	Contributo di 60 milioni di lire per i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria (sec. XII) e delle altre chiese presenti nel territorio comunale
Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine con sede nel comune dell'Aquila	Contributo di L. 13.258.989 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

01A13120

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2001.

Individuazione dei medicinali da somministrare a talune specie animali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modifiche che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali nella produzione agricola e la necessità che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuità del prodotto finale;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

I medicinali per uso veterinario sottoelencati devono essere somministrati alle specie animali a fianco di ciascuno indicati:

Titolare A.I.C.	Specialità	Specie di destinazione
A.C.M.E. S.p.a	Opticortenol S	bovino, cane, gatto
Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	Vetiprim	bovino, equino, suino, cane, gatto
Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	Veticort	bovino, suino, cane, gatto
Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	Lidocaina 2%	equino, cane, gatto
Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l.	Flumexil granulato idrosolubile 10%	vitello annutolo, puledro, agnello, capretto, pollo, suino, suinetto, coniglio
Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l.	Toloxan	bovino, ovino, caprino
Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l.	Flumexil sosp. iniet. 10%	bovino, bufalino, equino, ovino, caprino, suino
Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l.	Flumexil sosp. iniet. 5%	bovino, bufalino, equino, ovino, caprino, suino, coniglio, pollo, cane, gatto
Bayer S.p.a.	Rompun	bovino, equino, cane, gatto
Bayer S.p.a.	Phosphorum B12	bovino, caprino, cane, gatto, animale da pelliccia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Mamyzin - L	bovino
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Quentan	bovino, suino, cane, gatto
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Monzal	scrofe, cagne
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Finalgon linimento	equino, cane, gatto
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Quentamicin	cane, gatto
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	Mamyzin	bovino, suino, cane
Crippsar S.p.a.	Istin 12	broiler, tacchino, coniglio, suino
Crippsar S.p.a.	Colistina 12%	broiler, tacchino, coniglio, suino

Titolare A.I.C.	Specialità	Specie di destinazione
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gentagil Fortius	vitello, suinetto
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Cephrem vena	bovino, equino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gelliprim orale	bovino, suino, coniglio, pollo, tacchino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Geamicin	vitello, suinetto, cane, gatto
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Genta-Spray	bovino, suino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Levosol G.A.	bovino, suino, ovino, caprino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gentagil	vitello, suinetto
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Cephrem muscolo	equino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Geamicin Fortius	vitello, suinetto, cane, gatto
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Glucortin sosp. iniet.	bovino, suino, equino, cane, gatto
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Fenticol 20	broiler
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Tiamfenicolo 20% Farmaceutici Gellini	broiler
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Gelliprim iniettabile	bovino, suino, equino
Farmaceutici Gellini S.p.a.	Glucortin Retard	bovino, suino, equino, cane, gatto
Fatro S.p.a.	Tiamfenicolo 12,5% liquido Fatro	vitello da latte, broiler
Fatro S.p.a.	Fatroximin pessari	bovino, bufalino, caprino, equino
Fatro S.p.a.	Sintodema spray	equino, cane, gatto
Fatro S.p.a.	Vetamplius mucosol	equino, bovino, suino, pollo, caprino
Fatro S.p.a.	Pamizole L	bovino, suino, bufalino, ovi-caprino
Fatro S.p.a.	Fatrocortin granulare	bovino, suino, equino
Fatro S.p.a.	Fatrocortin iniettabile	bovino, suino, equino, cane, gatto
Fatro S.p.a.	Tiamfenicolo 20% liquido Fatro	vitello da latte, broiler
Fatro S.p.a.	Urfamucol iniettabile	bovino, equino, tacchino
Fatro S.p.a.	Denfus spray	bovino
Fatro S.p.a.	Urfamycin vet	bovino, caprino
Fatro S.p.a.	Bicormicina L.A.	bovino, equino, caprino, suino, cane, gatto
Fatro S.p.a.	Chlorene	bovino, equino, caprino, cane, gatto
Fatro S.p.a.	Tirsan polvere	broiler
Fortdodge Animal Health S.p.a.	Desashock	bovino, suino, bufalino, caprino, cavallo, cane, gatto
Fortdodge Animal Health S.p.a.	Lidocaina 2%	equino, cane, gatto
I.Z.O. S.p.a.	Izostreptomicina	bovino, ovino, suino, cane
I.Z.O. S.p.a.	Izoneocol	bovino, suino, pollo
I.Z.O. S.p.a.	Izometazone	bovino, suino, equino, cane, gatto
I.Z.O. S.p.a.	Daiprim	bovino, suino
I.Z.O. S.p.a.	Desacin	bovino, suino
I.Z.O. S.p.a.	Elmizin	ovino
I.Z.O. S.p.a.	Izotricillina S	bovino, ovino, suino
I.Z.O. S.p.a.	Broncobiotic	bovino
I.Z.O. S.p.a.	Gentaplus	vitello, suinetto, cane, gatto
I.Z.O. S.p.a.	Izotricillina	bovino, ovino, suino
Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a.	Doxipan iniettabile	bovino, suino
Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a.	Dosamentan R	bovino, suino, equino
Intervet Italia S.p.a.	Dexadreson	cavallo, bovino, suino, caprino, cane, gatto
Intervet Italia S.p.a.	Dexadreson Forte	cavallo, bovino, suino, caprino, cane, gatto
Intervet Italia S.p.a.	Dexamedium	cavallo, bovino, suino, caprino, cane, gatto
Intervet Italia S.p.a.	Depomicina	bovino, ovino, suino, equino, cane, gatto

Titolare A.I.C.	Specialità	Specie di destinazione
Intervet Italia S.p.a.	Vetalgin	bovino, caprino, suino, equino, vitello, cane
Lisapharma S.p.a.	Lisacaina	equino, cane, gatto
Merial Italia S.p.a.	Procamicina	bovino, ovino, suino, cane, gatto
Merial Italia S.p.a.	Spiramin	bovino, suino, caprino
Merial Italia S.p.a.	Gentavet N	vitello, suinetto
Merial Italia S.p.a.	Gentavet forte	vitello, suinetto
Merial Italia S.p.a.	Prazil N	bovino, suino
Nuova I.C.C. S.p.a.	Cefavet	bovino
Nuova I.C.C. S.p.a.	Prednisolo	bovino, equino, caprino, cane, gatto
Nuova I.C.C. S.p.a.	Bescort Intramuscolare	bovino, caprino, suino, equino, cane, gatto
Nuova I.C.C. S.p.a.	Bescort Intrarticolare	cavallo sportivo
Nuova I.C.C. S.p.a.	Vetalgina 10 e Vetalgina 20	bovino, equino
Pfizer Italiana S.p.a.	Loditac 5% Premix	suino
Pfizer Italiana S.p.a.	Sterane	bovino, suino
Schering-Plough S.p.a.	Lexin vena	bovino
Schering-Plough S.p.a.	Betsomicina	bovino, suino, cane, gatto
Schering-Plough S.p.a.	Nilzan	bovino, ovino, caprino
Schering-Plough S.p.a.	Lotagen concentrato	bovino, ovi-caprino, equino, cane, gatto
Schering-Plough S.p.a.	Safexin	bovino
Vetem S.p.a.	Ammino Spray	bovino, suino, coniglio, pollo, cane, gatto
Vetem S.p.a.	Neo Enterofarma	vitello, suino
Vetem S.p.a.	Elmifarma L	bovino, ovino, caprino, suino
Vetem S.p.a.	Novosterol	bovino, cane, gatto, vitello
Vetem S.p.a.	Tiljet 20	bovino, suino, cane
Vetem S.p.a.	Amminofarma	bovino, suino
Vetem S.p.a.	Suanovil 20	bovino, suino
Vetem S.p.a.	Trimesul CM	bovino, suino, equino, cane, gatto
Vetem S.p.a.	AM-SPIR 280	bovino, suino

Art. 2.

I medicinali suddetti devono essere posti in commercio con stampati così come corretti ed approvati da questa amministrazione.

Art. 3.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001.

Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A12875

DECRETO 20 novembre 2001.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarinase».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Schering-Plough S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CLARINASE «AR» 20 confetti - A.I.C. n. 028108025 - ditta Schering-Plough S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente generale: GUARINO

01A13114

DECRETO 20 novembre 2001.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panacef».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PANACEF «375 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 024227136 - ditta Eli Lilly Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13115

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 novembre 2001.

Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge-quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, della legge di cui alla premessa che precede il quale dispone che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana con proprio decreto le direttive per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, recante «Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento del rumore»;

Considerato che nell'allegato 2 di tale decreto, nella parte concernente le barriere acustiche artificiali, non è stata prevista la possibilità di far ricorso a sistemi in grado di captare ed utilizzare e convertire l'energia solare, come fonte di energia pulita, da utilizzare nelle strutture antirumore, nel rispetto del protocollo di Kyoto, tenuto conto che la condivisione degli spazi e delle strutture portanti alla realizzazione delle barriere acustiche artificiali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'integrazione del decreto ministeriale in data 29 novembre 2000;

Decreta:

Nell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, alla voce «Barriere acustiche artificiali» è aggiunto alla fine il seguente periodo:

Per la progettazione si deve valutare la convenienza dell'introduzione di sistemi in grado di captare, utilizzare e convertire l'energia solare, anche mediante pannelli fotovoltaici da inserire nella struttura antirumore in posizione favorevole alla raccolta dell'energia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

01A13093

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2001.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Gruppo	Responsabile della conservazione in purezza
Colza		
Chelsi	00	Caussade Semences Z.I. - (F)
Etain	00	Rustica Prograin Genetique - (F)
Elfi	00	
Ella	00	
Oban	—	
Eldo	—	Pau Semences - (F)
Eleonore	00	
Chameleon	—	D.J. van der Have B.V. - (NL)
Senape		
Mega	—	Veredelingstation A.G. - (D)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Provvedimento non registrato dalla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A13127

DECRETO 6 novembre 2001.

Iscrizione di varietà di prodotti sementieri nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 18 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di cereali indicate nel dispositivo come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di cereali, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
		Avena
006512	Saia Supreme	South Australian Seedgrowers Cooperative - Australia
		Frumento duro
006514	Amedeo	Università degli studi di Catania - Istituto di agronomia generale e coltivazione erbacee - Catania
007233	Fiore	Gea S.r.l. - Acquapendente (Viterbo)
007256	Giusto	Mosconi Cesare e Giorgio - Roma
007238	Silur	R.A.G.T. SA - Francia
007230	Ermocolle	CO.NA.SE. Consorzio nazionale sementi - Conselice (Ravenna)
007231	Tiziana	CO.NA.SE. Consorzio nazionale sementi - Conselice (Ravenna)
007297	Messapia	A.R.S. Associazione riproduttori sementi - S. Rufina (Rieti)
007227	Avispa	Verneuil Semences de Provence - Francia
007246	Derrick	Venturoli Sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna) e Sdwestdeutsche Saatzucht - Germania
		Frumento tenero
007258	Bisquit	Samoggia Luigi - Bologna
007298	Nearco	A.R.S. Associazione Riproduttori Sementi - S. Rufina (Rieti)
007257	Savio	Mosconi Cesare e Giorgio - Roma
007236	VTA7109	Venturoli Sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna)
		Orzo distico
007252	Naturel	SERASEM - Francia
007253	Verticale	SERASEM - Francia
		Orzo polistico
007250	Ponente	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
007249	Scirocco	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Provvedimento non registrato dalla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A13128

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive del sinonimo Riccio verde scuro.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti il proprio decreto 22 giugno 1991, con il quale è stata iscritta, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, la varietà di prezzemolo «Nano ricciuto 2» con i relativi sinonimi «Extra triple curled 2», «Riccio muschiato 2» e «Riccio verde scuro»;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza di detta varietà, volta ad ottenere la cancellazione del sinonimo «Riccio verde scuro» in quanto di significato incompatibile con la descrizione ufficiale della varietà, dove il colore delle foglie è classificato «da verde pallido a verde medio»;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole alla cancellazione del sopra menzionato sinonimo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Decreta:

Art.1.

Il sinonimo «Riccio verde scuro», assegnato alla varietà di prezzemolo «Nano ricciuto 2», iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 22 giugno 1991, è cancellato dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Provvedimento non registrato dalla Corte dei conti in quanto non rientrante nella tipologia degli atti previsti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

01A13124

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 agosto 2001 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 17 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di San Michele all'Adige, Zambana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13102

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 13 aprile 2001 a 18 giugno 2001 nella provincia di Benevento;

grandinate dal 18 giugno 2001 al 28 luglio 2001 nelle province di Salerno, Caserta, Benevento, Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate del 25 luglio 2001, del 28 luglio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castel Baronia, Flumeri, Sturno;

Benevento:

piogge persistenti dal 13 aprile 2001 al 14 aprile 2001, dal 3 maggio 2001 al 18 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Baselice, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Torrecuso, Vitulano;

grandinate del 1° luglio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Dugenta, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti;

Caserta: grandinate del 29 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bellona, Capua;

Salerno: grandinate del 18 giugno 2001, del 29 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Ceraso, Laurino, Piaggine, Ravello, Sacco, Scala, Tramonti, Valle dell'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13103

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 17 giugno 2001 al 9 agosto 2001 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

tromba d'aria 7 luglio 2001 nella provincia di Padova;

piogge alluvionali 20 luglio 2001 nella provincia di Rovigo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

tromba d'aria del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borgoricco, Campodarsego, Massanzago, San Giorgio delle Pertiche;

grandinate del 10 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Baone, Barbona, Camposampiero, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Este, Fontaniva, Gazzo Padovano, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Saletto, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita D'Adige, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo D'Este, Vo;

grandinate del 10 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Mestrino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Veggiano;

Rovigo:

grandinate del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo;

grandinate del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo di Po, Canda, Ceneselli, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Stienta, Trecenta;

piogge alluvionali del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Adria, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Castelguglielmo, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Stienta;

Treviso:

grandinate del 17 giugno 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Santa Lucia di Piave;

grandinate del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Mogliano Veneto, Preganziol, Zero Branco;

grandinate del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Mogliano Veneto;

Venezia: grandinate del 17 giugno 2001, del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cinto Caomaggiore, Gruaro, Iesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave;

Verona:

grandinate del 19 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Albaredo D'Adige, Belfiore, Ronco all'Adige;

grandinate del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio del comune di Castagnaro;

grandinate del 24 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Mozzecane, Sommacampagna, Sona, Villafranca di Verona;

Vicenza:

grandinate del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Noventa Vicentina;

grandinate del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda;

grandinate del 24 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Sossano;

grandinate del 9 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Brendola, Gambellara, Montebello Vicentino, Montegalda;

grandinate del 9 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Gambellara, Montorso Vicentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13104

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenza da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate dall'11 agosto 2001 al 21 agosto 2001 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate dell'11 agosto 2001, del 21 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Chieti, Frisa, Ortona a Mare, Ripa Teatina, San Vito Chietino, Torrevecchia Teatina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13105

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ferrara e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 10 agosto 2001, nella provincia Ferrara;

grandinate dal 10 agosto 2001 all'11 agosto 2001, nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara: grandinate del 10 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Comacchio, Jolanda di Savoia, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo.

Ravenna: grandinate dal 10 agosto 2001, dell'11 agosto 2001 - provvidenza di cui all'art. 3,comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano, Lugo, Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13089

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 9 agosto 2001, nella provincia di Pavia;

piogge alluvionali dal 9 agosto 2001 al 10 agosto 2001, nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pavia: grandinate del 9 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Gambolò, Vigevano.

Sondrio: piogge alluvionali del 9 agosto 2001, del 10 agosto 2001 - provvidenza di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Samolaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13090

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 27 giugno 2001 al 7 luglio 2001, nella provincia di Vercelli;

grandinate dal 4 luglio 2001 al 23 luglio 2001, nella provincia di Cuneo;

grandinate 7 luglio 2001 nella provincia di Novara;

grandinate dall'8 luglio 2001 al 14 luglio 2001, nella provincia di Vercelli;

grandinate 16 luglio 2001 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate del 16 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato.

Cuneo: grandinate dal 4 luglio 2001 al 23 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Caraglio, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Pagno, Piasco, Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto.

Novara:

grandinate del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Castellazzo Novarese, Pombia, Varallo Pombia;

grandinate del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Varallo Pombia.

Vercelli:

tromba d'aria del 27 giugno 2001, del 7 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Rovasenda, Santhià;

grandinate dell'8 luglio 2001, del 10 luglio 2001, del 14 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borgo D'Ale, Moncrivello, Santhià.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13091

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 18 maggio 2001 al 4 ottobre 2001, nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 18 maggio 2001 al 4 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Bressanone, Caines, Caldaro sulla Strada del Vino, Cermes, Cortaccia, Egna, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Montagna, Naz Sciaves, Parcines, Postal, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Silandro, Termeno, Tesimo, Tirolo, Varna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13092

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 novembre 2001.

Deroga al corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il personale addetto ai servizi complementari.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. 14 del comunicato stesso;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore il 1° febbraio 1997;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla Regola VI/1 dell'Annesso sopra richiamato;

Vista la sezione A-VI/1-2, paragrafo 2.1.2 del codice STCW'95 relativo all'addestramento base di sicurezza sulle tecniche di sopravvivenza personale;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 con il quale è stato istituito il corso antincendio di base ed avanzato;

Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2001 con il quale sono stati modificati gli attestati di frequenza dei corsi di antincendio di base ed avanzato;

Considerato l'elevato numero di marittimi interessati alla certificazione suddetta, che ancora non hanno completato l'addestramento richiesto dalla Sezione A-VI/1-2 della normativa STCW'95 e, stante l'approssimarsi del termine di scadenza del 1° febbraio 2002 per l'adeguamento previsto dalla sopra richiamata Convenzione STCW'95;

Decreta:

Art. 1.

Deroga al corso

In deroga alle disposizioni impartite con il decreto ministeriale 4 aprile 1987 ed alle modifiche riportate nel decreto direttoriale 17 ottobre 2001, fino alla data del 31 gennaio 2002, il personale di camera e cucina nonché il personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno sei mesi di navigazione (maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2001) negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico, ai sensi del Capitolo VI Sezione A VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW'95, è esonerato dalla frequenza del corso antincendio di base, in considerazione della navigazione già effettuata e delle esercitazioni svolte a bordo.

Art. 2.

Attestazione ed annotazione sul libretto

Le esercitazioni svolte a bordo dovranno risultare da una apposita dichiarazione, sotto la responsabilità del comandante della nave o del rappresentante legale della società armatrice, dalla quale risulti l'avvenuta istruzione del personale di cui all'art. 1.

L'Autorità marittima, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma precedente, dovrà attestare, con apposita annotazione sul libretto di navigazione ovvero sulla convenzione di imbarco del personale interessato, la conformità alla Sezione A-VI/1, paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW'95, secondo il modello riportato nell'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 2)

MODELLO DI ANNOTAZIONE

Vista la dichiarazione rilasciata dal comandante della nave o dal legale rappresentante della società armatrice, il Sig. .... è qualificato ai sensi della Regola VI/1 dell'Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW'95 e della Sezione A-VI/1 paragrafo 2, punto 1.2 del codice STCW - (prevenzione incendio ed anticendio di base).

In conformity with declaration of ship Master or legal rappresentative of shipowner, Mr. .... is qualified in accordance with Regulation VI/1 of the IMO STCW'95 Convention and of STCW Code, section A-VI/1 paragraph 2-1.1 - (Fire prevention and fire fighting).

Validità: dal .... al ....

Validity: from .... to ....

Timbro ufficiale
Official Sela

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma

....
Signature of duty authorized official

....
Name of duty authorized official

01A13087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 agosto 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996, dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Piccola società cooperativa «Comelpress-bagno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Osimo (Ancona), costituita a rogito notaio Roberto Montali in data 10 novembre 1998 - repertorio n. 52774 - registro imprese n. 602 C.C.I.A.A. Ancona - B.U.S.C. n. 2744/284274.

2) «CO.FI. - Consorzio fitosanitario» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelbellino (Ancona), costituita a rogito notaio Giuseppe Olmi in data 28 ottobre 1980 - repertorio n. 59277 - registro società n. 9716 tribunale Ancona - B.U.S.C. n. 1983/186579.

3) «Gruppo teatro la cicala» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita a rogito notaio Giuseppe Olmi in data 28 aprile 1983 - repertorio n. 65175 - registro società n. 11746 tribunale di Ancona - B.U.S.C. n. 2123/199590.

4) «Piccola società cooperativa secolo XIX» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), costituita a rogito notaio Federica Carbone in data 16 febbraio 1998 - repertorio n. 4227 - registro imprese n. 11199 C.C.I.A.A. Ancona - B.U.S.C. n. 2747/284277.

Ancona, 23 agosto 2001

p. *Il direttore provinciale:* POLLONI

01A12905

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cinti», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 febbraio 2001 con il quale il revisore propone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'Ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cinti», con sede in Grosseto, via De Calboli, 14, costituita in data 31 marzo 1982, rogito notaio dott. Alessandro Marzocchi, repertorio n. 4795, registro società n. 3970, B.U.S.C. n. 1157/190808, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A12999

DECRETO 17 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Toro», in Isola del Giglio-Giglio Porto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del vice presidente del C.d.A., del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 25 gennaio 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 29 marzo 2001, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'Ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Toro», con sede in Isola del Giglio-Giglio Porto, via dell'Asilo, 21, costituita in data 27 febbraio 1973, rogito notaio dott. Vladimiro De Carolis, repertorio n. 106399, registro società n. 1824, B.U.S.C. n. 818/124704, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 ottobre 2001

Il dirigente provinciale: BUONOMO

01A13000

DECRETO 9 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Self piccola - Soc. coop.», in Umbertide.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice covile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Self piccola - Soc. coop.», con sede in Umbertide - zona industriale Madonna del Moro, costituita con atto a rogito del notaio Brunelli Giuseppe di Perugina, in data 28 giugno 1996, repertorio n. 56303, tribunale di Perugia, registro società n. 149156/96, B.U.S.C. n. 2561/274860.

Perugia, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

01A13031

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Agricola Tricaricese», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 2 dicembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Agricola Tricaricese», con sede in Tricarico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Agricola Tricaricese», con sede in Tricarico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13121

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Monteleone», in Tricarico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 febbraio 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Monteleone», con sede in Tricarico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Monteleone», con sede in Tricarico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13129

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Divulga», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 25 febbraio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Divulga», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Divulga», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13130

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Geisport», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 5 settembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Geisport», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Geisport», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13131

DECRETO 12 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «La Sociale», in Nova Siri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 4 novembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «La Sociale», con sede in Nova Siri, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «La Sociale», con sede in Nova Siri, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 12 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A13132

DECRETO 14 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 82969 del 25 ottobre 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) cooperativa San Antonio, con sede in Gricignano d'Aversa, costituita per rogito Musto, in data 18 gennaio 1982, registro società n. 1487/82, B.U.S.C. n. 2601/189110;

2) cooperativa La De Vito, con sede in Carinola, costituita per rogito Fiordaliso, in data 27 novembre 1986, registro società n. 6420/87, B.U.S.C. n. 3487/224917;

3) cooperativa La Patrizia, con sede in Casapesenna, costituita per rogito Lupoli, in data 24 ottobre 1985, registro società n. 4961/85, B.U.S.C. n. 3234/214750;

Caserta, 14 novembre 2001

Il direttore provinciale: FERDINANDO

01A12903

DECRETO 15 novembre 2001.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale in rappresentanza dell'I.N.P.S.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972;

Visto il decreto n. 5 emesso dal direttore di questo ufficio in data 20 aprile 2000, con il quale è stata ricostituita, ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la nota del 13 novembre 2001, con la quale l'I.N.P.S. di Latina chiede la sostituzione del dott. Costanzo Antonio in seno alla commissione in argomento, designando, nel contempo, il dott. De Rosa Mario;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna il dott. De Rosa Mario, direttore dell'I.N.P.S. di Latina, è nominato membro effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in rappresentanza dell'I.N.P.S., in sostituzione del dott. Costanzo Antonio.

Latina, 15 novembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A13028

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «By - Pass», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «By-Pass» con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Famularo, in data 13 marzo 1985, repertorio n. 1676, registro società n. 4537/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28747/210459.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13098

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo Castelverde», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista del precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544: società cooperativa «Consumo Castelverde» con sede in Roma, costituita con rogito notaio Massimo Otello in data 21 maggio 1977 - repertorio n. 8532 - registro società n. 2898/77, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23756/152408.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13099

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CED 75», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento delle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

Società cooperativa «CED 75» con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giovanni Pennacchio, in data 24 giugno 1975, repertorio n. 80030, registro società n. 2231/75, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 22938/142157.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13100

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Entr' Acte», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento delle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Entr' Acte», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Enrico Valeri, in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 2659, registro società n. 3202/85, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 28678/209700.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13101

DECRETO 19 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Fra Ferrovieri di Legnago», in Legnago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero del lavoro del 27 gennaio 1998;

Vista la circolare n. 73/1978 del 27 maggio 1998;

Vista la nota n. 6233 dell'11 ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa «Fra Ferrovieri di Legnago», con sede in Legnago - Verona 37045, costituita per rogito notaio Salvatore Luigi in data 6 giugno 1949, repertorio n. 5053, registro società n. 2900, tribunale di Verona posizione provinciale n. 549, copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II, DD, al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 19 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

01A12902

DECRETO 20 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperativa sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Punto per punto Atena» a r.l., con sede in Locri, costituita per rogito Notaio Maria Federico in data 12 gennaio 1999, repertorio n. 35026 registro imprese n. 140909 presso C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

società cooperativa «Solidarietà cooperativa sociale» a r.l., con sede in Ardore, costituita per rogito notaio Erminia Labbadia in data 15 aprile 1997, repertorio n. 45420, registro imprese n. 135346 presso C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 novembre 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A12904

DECRETO 22 novembre 2001.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nella condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 20 settembre 2001;

Decreta:

Le società cooperative sotto indicate sono sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Progetto Tulli a r.l.», con sede in Tollo (Chieti) costituita per rogito notar Edenio Franchi in data 7 dicembre 1995, registro imprese n. 6827, posizione n. 1496/273096;

società cooperativa «CO.RI a r.l.», con sede in Ripa Teatina (Chieti), costituita per rogito notar Alfredo Pretaroli in data 18 novembre 1998, registro imprese n. 9388/99, posizione n. 1604/284914.

Chieti, 22 novembre 2001

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

01A13029

DECRETO 22 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consorzio Imprese Riunite S.c.r.l.», con sede in San Bartolomeo in Galdo, via 9/11, n. 4, costituita in data 13 dicembre 1997, con atto notaio Capone Marina, repertorio n. 31903, registro società n. 7026/98, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1519/282414;

società cooperativa «Avisannio S.r.l.», con sede in Benevento, via XXIV Maggio n. 22, costituita in data 28 settembre 1981, con atto notaio Iannella Mario, repertorio n. 105031, registro società n. 1811, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 881/187080.

I presenti decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 22 novembre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A13002

DECRETO 22 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Toscana consumo», in Firenze.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 luglio 1998, dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Decreta:

Il sig. Giovacchino Materassi nominato liquidatore della società cooperativa «Toscana consumo» con delibera del 22 luglio 1996, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile del disposto della circolare della Direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Giovanni Vasetti, con studio in Firenze, viale Europa, 145.

Firenze, 22 novembre 2001

Il dirigente provinciale: BIONDI

01A13003

DECRETO 29 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Produttori latte La Sambenedettese», in S. Benedetto di Lugana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che introduce il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto l'art. 17, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;

Visto il decreto dirigenziale del direttore della direzione provinciale del lavoro di Verona del 29 agosto 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Produttori latte La Sambenedettese», con sede in S. Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (Verona), già posta in liquidazione, ex art. 2448 del codice civile, il dott. Casali Paolo, residente in Verona, via Farinata degli Uberti n. 8;

Vista la nota in data 25 giugno 2001, con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Loda Federico nato a Verona il 26 giugno 1965, domiciliato in Verona con studio in piazza Pradaval n. 18 - Verona, è nominato liquidatore della società cooperativa «Produttori latte La Sambenedettese», con sede in S. Benedetto di Lugana - Peschiera del Garda (Verona) in liquidazione ordinaria, in sostituzione del dott. Casali Paolo dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Verona, 29 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

01A13155

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 novembre 2001.

Integrazione all'allegato *D* del decreto 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative - settore M11C e settore M11B.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 10 ottobre 2001;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta al fine di consentire la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure già bandite per il settore M11C;

Decreta:

L'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 citato nelle premesse deve intendersi integrato della individuazione di affinità del settore M11C (ora M-PSI/06) al settore M11B (ora M-PSI/05) ai soli fini ed effetti della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A13042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 9 novembre 2001 a seguito di assemblea del personale e adesione allo sciopero nazionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 9 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 novembre 2001

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

01A13125

DECRETO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 9 novembre 2001 a seguito di assemblea del personale e adesione allo sciopero nazionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese in data 9 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 novembre 2001

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

01A13126

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Attivazione degli uffici di Cerignola, Chivasso, Schio e Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Cerignola, Chivasso, Schio e Ascoli Piceno.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Foggia, Torino e Vicenza, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Ascoli Piceno, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio del predetto capoluogo.

Motivazioni.

Viene disposta l'attivazione degli uffici di Cerignola, Chivasso, Schio e Ascoli Piceno, che assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'I.V.A., del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici I.V.A. e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Foggia, Torino e Vicenza, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati, mentre vengono soppressi l'ufficio I.V.A. e la sezione staccata regionale di Ascoli Piceno, in quanto l'avvio dell'ufficio del capoluogo completa l'attivazione degli uffici di quella provincia.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso gli uffici I.V.A. di Foggia, Torino e Vicenza, in quanto ancora operanti, mentre ad Ascoli Piceno, dove l'ufficio I.V.A. viene soppresso, è invece trasferita all'ufficio del predetto capoluogo.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 14 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
PUGLIA	Foggia	Ufficio di **Cerignola**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cerignola	27 novembre 2001
PIEMONTE	Torino	Ufficio di **Chivasso**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Chivasso	28 novembre 2001
VENETO	Vicenza	Ufficio di **Schio**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Schio	29 novembre 2001
MARCHE	Ascoli Piceno	Ufficio di **Ascoli Piceno**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Ascoli Piceno	30 novembre 2001

TABELLA B

Competenza territoriale degli uffici di Cerignola, Chivasso, Schio e Ascoli Piceno

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
CERIGNOLA	Carapelle, Cerignola, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli.
CHIVASSO	Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.
SCHIO	Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Velo d'Astico.
ASCOLI PICENO	Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.

01A13088

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cento (Ferrara) dal giorno 27 ottobre 2001 al 12 novembre 2001.

Motivazioni.

A causa del cedimento di una trave portante dell'immobile sede dell'Ufficio del registro di Cento (Ferrara), in data 27 ottobre 2001, il comando dei Vigili del fuoco di Ferrara ha dichiarato l'inagibilità del predetto edificio. Il periodo di mancato funzionamento si è protratto fino al 12 novembre 2001, giorno di soppressione dell'Ufficio del registro per attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cento (Ferrara).

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 20 novembre 2001

Il direttore regionale: ROSSI

01A13122

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Empoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 2340 del 7 novembre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Empoli ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 8 novembre 2001 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota n. 12062 del 7 novembre 2001 con la quale il dirigente dell'ufficio delle imposte dirette di Empoli ha comunicato la previsione di mancato funzionamento del proprio ufficio per il giorno 8 novembre per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Vista la nota prot. n. 385 del 13 novembre 2001 con la quale il dirigente l'ufficio locale di Empoli ha confermato il mancato funzionamento dei due uffici per il giorno richiesto;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 243/Gar del 21 novembre 2001, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Empoli e dell'ufficio delle imposte dirette di Empoli è accertato per il giorno 8 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 novembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

01A12939

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 22092/Dir. del 31 ottobre 2001 con la quale il dirigente l'ufficio I.V.A. di Pistoia ha rappresentato il mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni dal 16 ottobre 2001, a causa di guasto totale alle strutture informatiche che ne ha paralizzato tutta l'operatività; stante, fra l'altro, lo stato di comprovata obsolescenza delle parti da sostituire alle apparecchiature ed il loro difficile reperimento, i tempi di intervento e riparazione della competente Sogei si presentavano di difficile previsione;

Vista la nota prot. n. 22902/Dir. del 13 novembre 2001 con la quale il dirigente ha confermato il mancato funzionamento del proprio ufficio fino al 12 novembre 2001 (giorno in cui sono terminati i lavori di ripristino alle apparecchiature del sistema informatico) compreso, chiedendo l'emanazione del relativo provvedimento per il periodo evidenziato;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 244/Gar del 21 novembre 2001, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Pistoia è accertato per i giorni dal 16 ottobre 2001 al 12 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 novembre 2001

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

01A12940

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Padova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Padova 1 in data 9 novembre 2001;

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Padova 1 nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della massiccia adesione del personale dell'Ufficio allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali ADL - RDB per l'intera giornata del 9 novembre 2001, è stato possibile garantire all'utenza, giusta comunicazione fornita a questa direzione dall'Ufficio locale di Padova 1 con la nota protocollo n. 59106/2001 in data 9 novembre stesso, solamente il servizio di deposito documenti, informazioni IVA e successioni.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A13133

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001.

Accertamento dal periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo - nel giorno 9 novembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato - con nota 437/S del 12 novembre 2001, la chiusura al pubblico il giorno 9 novembre 2001 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali R.D.B.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. 482 del 14 novembre 2001 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 26 novembre 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A13123

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1977).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legisaltivo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 27 luglio 2001 e successiva integrazione del 19 novembre 2001, con la quale Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con sede legale in Verona, via Carlo Ederle n. 45, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13156

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Autorizzazione a Desio Vita S.p.a., in Desio, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1979).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la

Sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Vista l'istanza del 27 luglio 2001 con la quale la società Desio Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Desio Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Desio Vita S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e IV di cui all'allegato I - tabella A) - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13157

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001.

Fusione per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.a., in Milano e della Maeci Vita S.p.a., in Milano nella Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., in Verona, e modificazioni allo statuto sociale della società incorporante. (Provvedimento n. 1980).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Duomo Previdenza S.p.a., con sede in Milano, via Inverigo n. 4 ed alla Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, via Inverigo n. 4;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1977 del 3 dicembre 2001, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V, VI e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Viste le istanze e la relativa documentazione allegata, presentate in data 30 luglio 2001 e 1° ottobre 2001, con le quali la Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle fusioni per incorporazione,

rispettivamente, della Duomo Previdenza S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., delle relative modalità e delle nuove norme statutarie nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 23 luglio 2001 e 24 luglio 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti, rispettivamente, della Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. e della Duomo Previdenza S.p.a., che hanno approvato le operazioni di fusione per incorporazione, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie dell'incorporante, tra cui, in particolare, la modifica all'art. 2, relativo alla denominazione sociale, le quali ultime entreranno in vigore dopo il perfezionamento dell'atto di fusione con Duomo Previdenza S.p.a.;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari, rispettivamente, nel registro delle imprese di Verona e di Milano in data 27 luglio 2001;

Viste le delibere assunte in data 26 settembre 2001 e 27 settembre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti, rispettivamente, della Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità di attuazione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari, rispettivamente, nel registro delle imprese di Verona in data 1° ottobre 2001 e nel registro delle imprese di Milano in data 3 ottobre 2001;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto delle fusioni, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che le operazioni di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le fusioni per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.a. e della Maeci Vita S.p.a., con sede in Milano, nella Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) — Nuova denominazione sociale dell'impresa, da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. a Duomo Previdenza - Società per azioni.

Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) — Trasferimento della sede legale da Verona, via Carlo Ederle n. 45, in Milano, via Inverigo n. 4.

Art. 3 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) — Modifica del termine di durata della società: 31 dicembre 2100; possibilità di scioglimento anticipato della società deliberato dall'assemblea degli azionisti.

Art. 5 (Capitale) — Possibilità di aumentare il capitale sociale con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 9 (Assemblee) — Divieto per gli amministratori, sindaci e dipendenti della società di rappresentare gli azionisti in assemblea; possibilità per il direttore generale di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie e di essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie all'ordine del giorno.

Art. 10 (Assemblee) — Attribuzione al consigliere delegato più anziano per età tra quelli eventualmente designati, del compito di presiedere l'assemblea dei soci in caso di assenza del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 (Amministrazione) — Ampliamento del numero dei consiglieri: minimo cinque membri massimo quindici (in precedenza minimo tre membri, massimo undici); aggiunta del contenuto dell'ex art. 12 (modalità di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione dimissionari o mancanti) e cancellazione di quest'ultimo.

Art. 12 (Amministrazione) — Eliminato»;

ex Art. 13, rinumerato Art. 12 (Amministrazione) — Sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione da parte del vice presidente, in caso di sua assenza o impedimento; facoltà del consiglio di amministrazione di nominare uno o più consiglieri delegati:

inserimento di un nuovo Art. 13 (Amministrazione) — Affidamento al presidente della società e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente e singolarmente al vice presidente ed al consigliere delegato se nominato, della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;

«Art. 18 (Bilancio ed utili) — Rinvio, per le modalità di redazione del bilancio d'esercizio, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione.

Art. 20 (Bilancio ed utili) — Determinazione della destinazione degli utili di esercizio da parte dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del codice civile».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13158

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Autorizzazione alla società Arca Assicurazioni S.p.a., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14. Credito e 15. Cauzione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1982).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP in data 11 settembre 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata all'Arca Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48;

Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;

Vista l'istanza in data 16 luglio 2001 con la quale l'Arca Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14. Credito e 15. Cauzione;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 30 novembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Arca Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Arca Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48, già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 14. Credito e 15. Cauzione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13159

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale di portafoglio dei rami Corpi di veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali da Mediolanum Assicurazioni S.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 1983).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare le previsioni dell'art. 17, comma 3 della legge citata;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 75, comma 1, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e condizioni regolanti il trasferimento di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra

l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciata alla società Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, rilasciata alla Nuova MAA Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2001 con la quale la Mediolanum Assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni regolanti il trasferimento parziale di portafoglio dei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali da Mediolanum Assicurazioni S.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni S.p.a., nonché la relativa documentazione allegata ed i documenti integrativi successivamente forniti;

Viste le delibere assunte in data 24 ottobre 2001 ed 8 novembre 2001 rispettivamente dai Consigli di amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.a. e Nuova MAA Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione in esame, con le relative modalità di attuazione;

Accertato che la società cessionaria è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

Rilevato che l'operazione di trasferimento in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio dei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali da Mediolanum Assicurazioni S.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13160

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 20 novembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del Senato accademico del 25 settembre 2001 che modifica gli articoli 22 a 82 dello statuto d'ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 2 novembre 2001;

Vista la nota del M.I.U.R. del 12 novembre 2001;

Decreta:

Gli articoli 22 e 82 dello statuto sono così modificati:

Art. 22.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. È costituito con decreto del rettore ed è composto dagli studenti eletti nei consigli di facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di funzionamento del consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il presidente e il vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

a) piano triennale di sviluppo dell'università;

b) piano annuale della didattica;

c) regolamento generale d'ateneo;

d) regolamento degli studenti;

e) istituzione e soppressione di facoltà e corsi di studio;

f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;

g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;

h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;

i) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere.

3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'ateneo. Essa verrà trasmessa al rettore, ai presidi di facoltà e ai presidenti dei consigli di corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.

4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.

5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.

6. L'università garantisce al consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del consiglio dal presidente del medesimo.

Art. 82.

Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, preside di facoltà, prorettore vicario e rettore.

4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'università da un numero di anni che ecceda di quattro unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'ateneo.

6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma «Tor Vergata».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

01A12909

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 28 novembre 2001, n. **1167511.**

Incentivazioni di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione.

Alle imprese interessate

Come è noto, con circolare 10 aprile 2001, n. 900379, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001, è stato diramato il bando per le incentivazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Con circolare 31 maggio 2001, n. 900582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2001, è stato poi diramato il bando per le incentivazioni previste dal medesimo articolo di legge, finalizzate all'innovazione nelle metodologie operative, procedure gestionali e tecnologie con riferimento alle filiere produttive del settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

Con circolare 25 settembre 2001, n. 900934, è stata disposta, da ultimo, la proroga dei termini per la presentazione delle istanze ai sensi delle predette normative rispettivamente al 30 novembre ed al 31 dicembre 2001.

Poichè si registrano ancora richieste da parte delle associazioni imprenditoriali per una ulteriore proroga dei termini, motivata anche dalle particolarità dei due strumenti agevolativi, con la presente circolare è disposta l'ulteriore proroga dei detti termini di scadenza per la presentazione delle istanze al giorno 31 marzo 2002.

Alla presente circolare verrà data diffusione anche attraverso il sito internet del Ministero delle attività produttive: www.minindustria.it

Il Ministro: MARZANO

01A13013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.2651 l-XV.J(1989) del 31 ottobre 2001, i manufatti esplosivi, che la «Finmeccanica S.p.a. - ramo d'azienda Alenia Aerospazio divisione aeronautica» con stabilimento in Caselle (Torino) intende importare dalla Martin - Baker Aircraft Co. Ltd - Regno Unito, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

part/number	denominazione	classifica	numero ONU
MBEU 167009-4	SEAT SET	1^ - gruppo B	0275, 1.3C
MBEU 177349	cartridge assy main	1^ - gruppo B	0275, 1.3C
MBEU 164712	cartridge assy	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 176903	cartridge assy aero surface	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 176135	cartridge assy seat initiator	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 177085	cartridge assy HPRU	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 177685	cartridge assy auxiliary	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 167534	cartridge assy DDU	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 176204	cartridge assy bridle release	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 164759	cartridge assy PSP	1^ - gruppo B	0323, 1.4S
MBEU 167536	cartridge assy HBDU	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 167537	cartridge assy harness release	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 165343	cartridge assy back-up unit	1^ - gruppo B	0276, 1.4C

part/number	Denominazione	classifica	numero ONU
MBEU 175922	rocket motor's under seat (single, front)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 175923	rocket motor's under seat (rear)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 160415-1	rocket motor's canopy jettison (single s. - left hand)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 160416-1	rocket motor's canopy jettison (single s. - right hand)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 161491-1	rocket motor's canopy jettison (twin seat - left hand)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 162557-1	rocket motor's canopy jettison (twin seat - right hand)	1^ - gruppo B	0186, 1.3C
MBEU 160745-1	canopy jettison set (single seat)	1^ - gruppo B	0275, 1.3C
MBEU 160386	cartridge assy c. j. Initiator	1^ - gruppo B	0275, 1.3C
MBEU 160665-1	cartridge assy CECUC development	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 161494-1	canopy jettison set (twin seat)	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 163302	cartridge assy CJMIU	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 163304	cartridge assy CJGFIU	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 163390-1	cartridge assy CEUC	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 167977-1	booster canopy jettison set (twin seat)	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 162560-1	cartridge assy booster	1^ - gruppo B	0276, 1.4C
MBEU 3745DP-1	squib assy	5^ - gruppo B	0454, 1.4S

Con decreto ministeriale n. 557/B.25800-XV.J(2593) del 31 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

rendino gia-b-rnd-020-055;

tonante plastica gia-e-ton-060-000;

tonante plastica gia-e-ton-080-000;
tonante plastica gia-e-ton-090-000;
tonante carta gia-e-ton-060-100;
tonante carta gia-e-ton-080- 100;
tonante carta gia-e-ton-090- 100;
spacco plastica gia-e-sst-080-001 versione azzurro fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-002 versione bianco fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-003 versione giallo fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-004 versione oro fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-005 versione rosso fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-006 versione verde fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-007 versione viola fisso;
spacco plastica gia-e-sst-080-008 versione multicolore;
spacco carta gia-e-sst-080-l01 versione azzurro fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-102 versione bianco fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-103 versione giallo fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-104 versione oro fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-105 versione rosso fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-106 versione verde fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-107 versione viola fisso;
spacco carta gia-e-sst-080-108 versione multicolore;
spacco plastica gia-e-srd-080-00l versione azzurro fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-002 versione bianco fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-003 versione giallo fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-004 versione oro fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-005 versione rosso fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-006 versione verde fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-007 versione viola fisso;
spacco plastica gia-e-srd-080-008 versione multicolore;
spacco carta gia-e-srd-080-101 versione azzurro fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-102 versione bianco fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-103 versione giallo fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-104 versione oro fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-105 versione rosso fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-106 versione verde fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-107 versione viola fisso;
spacco carta gia-e-srd-080-108 versione multicolore;

che la «Gianvittorio pirotecnica S.a.s.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Ponte San Giovanni (Perugia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. I manufatti denominati: «Stoppino gia-a-sst-003-001» e «Spoletta gia-a-spo-014-050», prodotti dalla citata società, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo B dell'allegato A al reg. T.U.L.P.S.

Con decreto ministeriale n. 557/B.441-XV.J(2678) del 31 ottobre 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba Barberio 80»; «Bomba Barberio 90»; «Bomba Barberio 130»; «Bomba Barberio 160»; «Sfera Barberio 21»; «Tonante Barberio 90»; «Trac Barberio 1», che il sig. Barberio Alberto intende produrre nella propria fabbrica in Montefredane (Avellino) - loc. campo Ferrato, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A13025 - 01A13023 - 01A13026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8908
Yen giapponese	112,30
Corona danese	7,4458
Lira Sterlina	0,62100
Corona svedese	9,3669
Franco svizzero	1,4792
Corona islandese	94,36
Corona norvegese	8,0020
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57478
Corona ceca	32,860
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,85
Litas lituano	3,5621
Lat lettone	0,5580
Lira maltese	0,4024
Zloty polacco	3,6153
Leu romeno	28278
Tallero sloveno	219,8265
Corona slovacca	43,305
Lira turca	1281000
Dollaro australiano	1,7325
Dollaro canadese	1,4063
Dollaro di Hong Kong	6,9478
Dollaro neozelandese	2,1375
Dollaro di Singapore	1,6301
Won sudcoreano	1133,99
Rand sudafricano	9,8968

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13375

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovipast Plus»

Estratto decreto n. 207 del 12 novembre 2001

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V0148/001/000.

Specialità medicinale per uso veterinario OVIPAST PLUS vaccino inattivato per l'immunizzazione attiva degli ovini per la profilassi delle pasteurellosi.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870115.

Produttore: Intervet U.K. - Walton Manor (U.K).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 500 ml (250 dosi) - A.I.C. n. 103171017;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 103171029.

Composizione: (per ml)

Principio attivo: cellule spente in formula dei seguenti ceppi di pasteurella haemolytica: A1 (S1006/77) 5×10^8 cellule, A2 (S1126/92) 5×10^8 cellule, A6 (S1084/81) 5×10^8 cellule, A7 (S1078/81) 5×10^8 cellule, A9 (S994/77) 5×10^8 cellule;

cellule spente in formalina dei seguenti ceppi di pasteurella trehalosi: T3 (S1109/84) 5×10^8 cellule, T4 (S1085/81) 5×10^8 cellule, T10 (S1075/81) 5×10^8 cellule, T15 (S1105/84) 5×10^8 cellule;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli ovini come ausilio nel controllo delle pasteurellosi da P. haemolytica e P. trehalosi. Il vaccino può essere impiegato come ausilio nel controllo delle forme polmonari sostenute da pasteurella negli ovini di tutte le età a partire dalla terza settimana di vita e per il controllo delle pasteurellosi sistemiche negli agnelli da ingrasso svezzati e negli ovini da riproduzione. Il vaccino può essere impiegato nelle pecore gravide come ausilio nel controllo delle pasteurellosi negli agnelli, assicurandosi che questi ultimi ricevano una quantità sufficiente di colostro nei primi 1-2 giorni di vita.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobi-Equenza T».

Estratto decreto n. 209 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NOBI-EQUENZA T, nelle confezioni 1 siringa precaricata da 1 dose, A.I.C. n. 100233016, 10 siringhe precaricate da 1 dose, A.I.C. n. 100233028 e 10 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 100233030.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

denominazione:

la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «Equilis Equenza T»;

composizione:

la composizione per una dose da 1 ml è ora la seguente: principi attivi: subunità purificate emoagglutinine/neuraminidasi preparate dai ceppi di virus dell'influenza: A/equi-1/Praga/56 (H7N7) 100AU (unità antigeniche), A/equi-2/Newmarket/1/93 (H3N8, «sottotipo Americano») 50AU, A/equi-2Newmarket/2/93 (H3N8, «sottotipo Europeo») 50AU, tossoide tetanico 40 Lf 8 equivalenti di flocculazione; corrispondenti a $\geq$2,0 IU/ml nel potency test effettuato nella cavia);

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

altre modifiche: è altresì apportata la modifica dello schema vaccinale così come indicato negli stampati allegati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Eds Ib+Cor».

Estratto decreto n. 210 del 19 novembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO NEW EDS IB+COR vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la sindrome del calo di deposizione (EDS'76), confezione scatola di 5.000 dosi (10 flaconi da 250 ml in vetro), A.I.C. n. 101113013.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

composizione: (per dose da 0,5 ml): pincipi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50, virus della sindrome del calo di deposizione (EDS'76), ceppo McFerran 127, con titolo, dopo l'inattivazione, non inferiore a 1.000 UEA, virus della bronchite infettiva, ceppo M41, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{6,7}$ DIE50, Haemophilus paragallinarum, ceppo W, sierotipo A, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 3.10^9 UFC, Haemophilus paragallinarum, ceppo Modesto, sierotipo C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 3.10^9 UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

nuove confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata la nuova confezione:

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101113049;

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101113052;

flacone in polietilene da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101113064;

la confezione già autorizzata 10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in vetro A.I.C. n. 101113013 - è autorizzata ora anche nei seguenti confezionamenti primari:

10 flaconi in polipropilene da 250 ml (5000 dosi) - A.I.C. n. 101113025;

10 flaconi in polietilene da 250 ml (5000 dosi) - A.I.C. n. 101113037.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: la validità ora autorizzata è di 18 mesi per tutti i confezionamenti primari.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «IBD Layerplus».

Estratto decreto R. n. 211 del 19 novembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario IBD LAYERPLUS vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la malattia di Gumboro e la pseudopeste dei polli.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato BIO NEW IBD.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial Italia S.p.a. sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101178022.

Composizione:

ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene: principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^{8}DIE50, virus della malattia di Gumboro, ceppo Winterfield 2512, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{5,7}$ DITC50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Gumboro e della pseudopeste aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A12895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxatrim»

Estratto decreto n. 212 del 19 novembre 2001

Medicinale per uso veterinario DOXATRIM soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Dox - AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152.

Modifiche apportate, specie di destinazione e tempi di attesa: il medicinale suddetto è ora destinato alle specie sottoindicate nella sola confezione da 1000 ml - A.I.C. n. 101145023.

Vitelli e suini - tempi di attesa - 14 giorni.

Tacchini - tempi di attesa - 7 giorni.

Polli da carne - tempi di attesa - 3 giorni.

Confezioni: su rinuncia della ditta titolare viene revocata l'A.I.C. alle confezioni flacone da 250 e 500 ml - A.I.C. n. 101145011/047.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prid 2mm»

Estratto provvedimento n. 220 del 12 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario PRID 2mm nelle confezioni cofanetto in plastica da 10 spirali, astuccio contenente 1 spirale - A.I.C. n.100081.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - Libourne Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni, 15.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica confezionamento limitatamente alla confezione cofanetto in plastica da 10 spirali.

Si autorizza, in sostituzione della confezione cofanetto in plastica da 10 spirali, per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata, l'immissione in commercio delle seguenti confezioni: scatola in cartone da 10 spirale - A.I.C. 100081013.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis injeszky».

Estratto provvedimento n. 221 del 12 novembre 2001

Mutuo riconoscimento n. BE/V/0013/001/W01.

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS INJESZKY vaccino inattivato per la profilassi della malattia di Aujeszky dei suini riproduttori ed all'ingrasso.

flacone da 20 ml in vetro - A.I.C. n. 100281017;

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100281031.

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta uso flaconi in PET oltre al vetro ed estensione del periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'impiego di polietilene tereftalato (PET) oltre al vetro, come confezionamento primario con i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml in PET - A.I.C. n. 100281023;

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 100281043.

Si autorizza, inoltre per tutte le confezioni, l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrimoxin»

Estratto provvedimento n. 222 del 13 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETRIMOXIN pasta nella confezione pasta orale: siringa da 15 ml - A.I.C. n. 102217027.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento) - Via Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, la modifica dello stabilimento di produzione della società titolare dell'A.I.C. sito in Porto Empedocle (Agrigento) - Via Lungomare Pirandello n. 8.

I lotti già prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapido cat & dog».

Estratto provvedimento n. 225 del 15 novembre 2001

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante RAPIDO CAT & DOG.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Zapi industrie chimiche S.p.a., via Terza Strada, 12, Conselve (Padova).

Confezioni: flaconi PE - A.I.C. numeri 1032290019 - 103290021 - 103290033 - 103290045 - 103290058 - 103290060 - 103290072 - 103290084 - 103290096.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Rodwer laboratori chimici S.n.c., anche presso l'officina I.R.C.A. Service S.p.a., di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) sita in S. S. Cremasca 591 n. 10.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo dog insecticidal».

Estratto provvedimento n. 226 del 15 novembre 2001

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfettante SHAMPOO DOG INSECTICIDAL.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Seven Seas Limited, Hedon road, Hull-England Hue 9 5NJ.

Rappresentante per l'Italia: Chifa S.r.l., via Gargano, 15 - Milano.

Confezioni: flacone PVC da 250 ml - A.I.C. n. 103282012.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Seven Seas Ltd (Regno Unito) S.n.c., anche presso l'officina Cicieffe S.r.l., di Fornovo S. Giovanni (Bergamo) sita in via Provinciale, 13.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12885

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Estratto provvedimento n. 227 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN polvere solubile (spectinomicina solfato e lincomicina cloridrato) nelle confezioni da 150 g, 1500 g e 4500 g - A.I.C. n. 100237.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in Milano - via Robert Koch 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto: modifica periodo validità.

Per il medicinale in questione, a seguito della modifica del materiale di confezionamento, il periodo di validità è di 48 mesi anziché 60.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 228 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN polvere solubile (spectinomicina solfato e lincomicina cloridrato) nelle confezioni da 150 g, 1500 g e 4500 g - A.I.C. n. 100237.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in Milano - via Robert Koch 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Richiesta modifica della composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio benzoato g 48, lattosio q.b. a g 4500.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 229 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale veterinario LINCOSPECTIN polvere solubile (spectinomicina solfato e lincomicina cloridrato) nelle confezioni da 150 g, 1500 g e 4500 g - A.I.C. n. 100237.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale in Milano - via Robert Koch 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto: richiesta modifica confezionamento primario.

È autorizzata per il medicinale in oggetto la seguente modifica:

da barattolo in polipropilene (per le confezioni da 150 e 1500 g) a barattolo in polietilene;

da bidoncino in cartone con sacchetto interno di polietilene (per la confezione da 4500 g) a barattolo in polipropilene con sacchetto interno di polietilene.

È autorizzata altresì per la confezione da 150 g un'etichetta a «libretto» comprensiva di foglio illustrativo in sostituzione dell'etichetta interna, esterna e foglio illustrativo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12887 - 01A12888 - 01A12889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vasotop»

Estratto provvedimento n. 230 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale veterinario VASOTOP nelle confezioni di seguito elencate:

1,25 mg - 2 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900014;

1,25 mg - 10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900026;

2,5 mg - 2 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900038;

2,5 mg - 10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900040;

5 mg - 2 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900053;

5 mg - 10 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 102900065;

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo - via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione del nome dell'officina di produzione per il controllo ed il confezionamento finale.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina di produzione per il controllo e per le operazioni finali di confezionamento da Hoechst Roussel Vet GmbH a Intervet international GmbH sita in D-85716 Unterschleissheim - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aquavac Vibrio Vab».

Estratto decreto n. 231 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC VIBRIO VAB, confezione: flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102620010.

Titolare A.I.C.: Aquaculkture Vaccines Ltd. - 24-26 Gold Street, Saffron Walden, Essex CB 10 1EJ, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: cambio officina di produzione e modifica processo di produzione, si autorizza la modifica dell'officina di produzione:

da: Laboratoires Hipra (Spagna);

a: C.Z. Veterinaria S.r.l. - Porrino (Spagna).

Si autorizza inoltre la modifica del processo di produzione consistente nella sostituzione del diluente:

da: brodo triptone soia;

a: soluzione salina (0,85% sodio cloruro).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12896

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale "Daflon" nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Francia».

Nella parte del decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2001, ove è scritto «*codice 035292034*» leggasi «*codice 035292034/P*».

01A12959

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale "Daflon" nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Spagna».

Nella parte del decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2001, ove è scritto «*codice 035292022*» leggasi «*codice 035292022/P*».

01A12960

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale "Daflon" nella forma e dosaggio 500 mg 30 compresse - Grecia».

Nella parte del decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2001, ove è scritto «*codice 035292010*» leggasi «*codice 035292010/P*».

01A12961

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale "Mercilon" nella confezione 21 compresse - Grecia».

Nella parte del decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2001, ove è scritto «*codice 035293012*» leggasi «*codice 035293012/P*».

01A13032

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale "Zantac" nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia».

Nella parte del decreto/IP n. 607 del 10 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale «Zantac» nella forma e dosaggio 20 compresse 150 mg - Grecia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 255 del 2 novembre 2001, ove è scritto «*codice 035291018*», leggasi «*codice 035291018/P*».

01A13033

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di giocattoli

Con decreto ministeriale dell'11 settembre 2001 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato di un modello di giocattolo fabbricato in Cina e importato dalla società Shun Chang Import Export S.r.l., con sede in via N. Bixio n. 41 - 00195 Roma, in quanto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

01A12910

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile in Santa Cesarea Terme

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con la Agenzia del demanio in data 12 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 282 in data 29 ottobre 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 205, ubicata nel comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), in località Archi, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 30, particelle n. 575 (di mq 102) e n. 576 (di mq 103) ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A13027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria concernente lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Esperia a r.l.», posizione n. 7125/257193, con sede in Conversano (costituita per rogito notaio Elio Trono in data 29 novembre 1991, repertorio n. 17253) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Flambé a r.l.», posizione n. 5743/217269, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Ferdinando Fiandaca in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 19618) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Adelfia a r.l.», posizione n. 7375/266875, con sede in Adelfia (costituita per rogito notaio Roberto Carino in data 2 dicembre 1993, repertorio n. 80210) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euritalica a r.l.», posizione n. 7936, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Paolo Marcantonio in data 25 settembre 1998, repertorio n. 100498) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Augustea 1° a r.l.», posizione n. 1709/105207, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Pasquale Parisi in data 30 dicembre 1967, repertorio n. 266791 che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12900

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651288/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.